

Provincia di Oristano Via Vittorio Emanuele, 51

tel. 0783990251 - fax 0783991596

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N° 3 DEL 9 MARZO 2022 ART.13 - BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO ORISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE – COMUNE DI MASULLAS **ANNUALITA'2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – VIGILANZA - SOCIALE

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

Dato atto che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziare spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

Dato atto che la succitata DGR n. 20/59 del 30.06.2022 ha stabilito di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

- 1) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tuttii piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
- 2) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento:
- una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
- 4) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della regione Sardegna. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al disopra della mediana del reddito regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) — Direzione Generale dei LavoriPubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 e i relativi allegati con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n.3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Masullas è assegnato un contributo complessivo di € 138.385,16 così ripartito:

€ 46.128,39 riferiti all'annualità 2022

€ 46.128,39 riferiti all'annualità 2023

€ 46.128,38 riferiti all'annualità 2024

Visto l'Allegato alla Delibera G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 recante "Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi";

Rilevato che con deliberazione G.R. n. 19/48 del 01.06.2023 sono stati forniti nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai comuni e per l'accesso ai contributi;

Vista Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, let. b), "Disposizioni in materia di contrasto allo popolamento" - "Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti".

DGR n. 19/48 del 01.06.2023, la quale ha stabilito di ripartire il finanziamento aggiuntivo, pari a € 25.000.000 (di cui € 10.000.000 per l'annualità 2023 e €15.000.000 per l'annualità 2025), destinandolo ai piccoli Comuni della Sardegna, sulla base dei criteri precedentemente individuati dalla DGR n. 20/59 del 30.06.2022;

Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi. Bilancio regionale 2023-2025. Impegno Pluriennale: anno 2023 e anno 2025 - CDR 00.08.01.07 – Cap SC08.9480

Vista la determinazione SER n. 23146/1425 del 06/06/2023, con la quale, in ottemperanza alle disposizioni della DGR 20/59 del 20/6/2022, è stata disposta la ripartizione dello stanziamento pluriennale 2023-2025, pari a € 25.000.000, a favore dei "piccoli Comuni della Sardegna";

Dato atto che con determinazione del direttore ASS.LL.PP n. 1496 prot. 24013 del 12.06.2023 è stato concesso al comune di Masullas un contributo pari a € 46.128,38 par l'annualità 2025;

Considerato che i suddetti Indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari demandano ai comuni stessi la selezione dei beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori, da indicarsi nei bandi, in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto dei seguenti indirizzi minimi:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà e la cui proprietà farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8, e A9. In caso di ristrutturazione la categoria di partenza può essere di qualsiasi tipo ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8, A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori; si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna; in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio, inoltre non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. É escluso l'acquisto di arredi;
- 14) Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni, la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla L.R. 30 dicembre 1985 n. 32.
- 15) possono accedere al bando di finanziamento anche i soggetti che abbiano acquistato l'immobile successivamente al 10 marzo 2022;
- 16) possono accedere al bando di finanziamento i soggetti che abbiano effettuato lavori di ristrutturazione successivamente alla data del 10 marzo 2022.

Atteso altresì, in accordo con i suddetti indirizzi operativi, attribuire maggiore priorità elle seguenti categorie di richiedenti:

- a) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;
- b) che acquistano e ristrutturano immobili inagibili
- c) che hanno un nucleo famigliare più numeroso;
- d) le giovani coppie;
- e) in condizione di debolezza sociale o economica.

Viste:

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 17/11/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha impartito gli indirizzi all'Ufficio per la redazione del Bando finalizzato alla selezione dei beneficiari dei contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case;

la Determinazione del Servizio Tecnico-Vigilanza n° 80 del 17.02.2025 con la quale è stato approvato lo schema di Bando e l'Allegato A – Istanza di ammissione a finanziamento;

RENDE NOTO

L'Amministrazione comunale di MASULLAS pubblica il presente bando per la presentazione delle domande per la concessione DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE - Annualità 2025.

€ 46.128,38 per l'annualità 2025;

Allo scopo vengono definiti i seguenti criteri per l'assegnazione delle provvidenze stanziate per l'anno 2025 a valere sui fondi Regionali, a favore di privati cittadini proponenti interventi finalizzati a quanto enunciato sopra.

Art 1. Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

dal giorno 18.02.2025 e sino alle ore 12.00 del 20.03.2025 possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazionedei lavori.

Art 2. Beneficiari

L'Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione per l'annualità 2025 pari ad € 46.128,38 le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- ❖ Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazioneo dalla data di ultimazione dei lavori; dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori; si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;
- Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- Il contributo è concesso nella misura massima del **50 per cento** della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- Il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto ancheda una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato delmedesimo contributo per un'altra abitazione;
- Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che

il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna; in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;

- Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio; inoltre non può riquardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio edificio;
- Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituireal Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. É escluso l'acquisto di arredi;
- Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni, la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla L.R. 30 dicembre 1985 n.32.
- possono accedere al bando di finanziamento anche i soggetti che abbiano acquistato l'immobile successivamente al 10 marzo 2022;
- possono accedere al bando di finanziamento i soggetti che abbiano effettuato lavori di ristrutturazione successivamente alla data del 10 marzo 2022.
- L'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza e/o al termine di lavori.

Art 3. Ammontare del contributo

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per un importo massimo di 15.000 euro a soggetto.

Art 4. Modalità di presentazione della Domanda di finanziamento

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire:

- La domanda di contributo redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A), debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal sottoscrittore;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità:

La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 del 20 marzo 2025 Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.masullas.or.it la pec dovrà presentare in oggetto la seguente dicitura: BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE – COMUNE DI MASULLAS ANNUALITA' 2025;

Art 5. Criteri di selezione e formazione della graduatoria

La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- 1. Soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico Allegato delib. G.R 19/48 del 01.06.2023 PUNTI 10
- 2. Soggetti che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili: **PUNTI 10**Al fine di dimostrare il presente requisito è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile o visura catastale da cui si evinca l'appartenenza alla categoria catastale F/2 (unità collabenti);
- 3. Soggetti appartenenti a un nucleo familiare numeroso:
 - Fino a 2 componenti: PUNTI 1;
 - Fino a 3 componenti: PUNTI 3;
 - Fino a 4 componenti: PUNTI 5;

Oltre 4 componenti: PUNTI 10;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno anno prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata allareciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno un anno dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

4. Giovani coppie:

- 5.1 Coppie di futura formazione. Il nuovo nucleo familiare deve essere costituito, a seguito di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, entro un anno dalla domanda di partecipazione.
- * (Convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989). **PUNTI 10**
- 5.2 Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre tre anni dalla presentazione della domanda a seguito di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto.
- * (Convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989). **PUNTI 5**
- 5. Soggetti che versano in condizione di debolezza sociale o economica: PUNTI 5 Si intende in condizioni di debolezza sociale ed economica il nucleo familiare in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00

N.B. Nell'eventualità che la somma dei contributi richiesti dovesse superare l'importo del finanziamento previsto a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, prevarrà l'ordine di presentazione della domanda.

Art 6. Formazione e approvazione della graduatoria

Le richieste pervenute verranno esaminate dall'Ufficio Tecnico – Vigilanza, in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati all'articolo precedente ai fini della redazione di una prima graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico - Vigilanza e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai richiedenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.masullas.or.it La pec dovrà presentare in oggetto la seguente dicitura: RICORSO BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE – COMUNE DI MASULLAS ANNUALITA' 2025.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il Responsabile del Servizio Tecnico - Vigilanza approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Art 7. Stipula del contratto

Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari sono tenuti alla stipula di apposito contratto con l'Amministrazione Comunale a tale scopo rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico – Vigilanza - Sociale. Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in competente bollo, quale atto soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art 8. Erogazione del contributo

Per gli atti di compravendita il contributo potrà essere erogato:

- 1. in un'unica soluzione alla presentazione dell'atto di compravendita;
- 2. tramite richiesta di anticipazione prima del rogito, previo rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario, e successiva rata di saldo alla presentazione dell'atto di compravendita.

È facoltà dei beneficiari scegliere la modalità di erogazione del contributo.

Qualora il beneficiario decidesse di procedere tramite richiesta di anticipazione allo stesso potrà essere erogata un'anticipazione nella misura massima del 80% del contributo pubblico concesso. Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente (polizza fideiussoria), pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto, accesa a favore del Comune da parte di Organismi autorizzati. La garanzia deve avere efficacia fino alla conclusione dell'operazione oggetto di finanziamento e fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte del Comune.

Alla domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria o garanzia bancaria;
- copia di un documento di identità del beneficiario, in corso di validità.

Relativamente a richieste di finanziamento aventi ad oggetto **lavori di ristrutturazione** il contributo potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- 1. in un'unica soluzione al termine dei lavori;
- 2. tramite richiesta di anticipazione prima dell'inizio dei lavori e successiva rata di saldo al termine dei lavori.

È facoltà dei beneficiari scegliere la modalità di erogazione del contributo che, a seconda dei casi, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- al termine dei lavori e ad avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dell'avvenuta esecuzione degli interventi. L'effettiva liquidazione del contributo avverrà solo dopo presentazione, da parte dei richiedenti, della seguente documentazione:
 - fatture quietanzate delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in questione;
 - ricevuta del bonifico (bancario o postale anche "on line") dal quale risulti che sul solo ammontare del contributo richiesto non siano state richieste altre agevolazioni fiscali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia);
 - esauriente documentazione fotografica dei lavori eseguiti.

La mancata produzione della documentazione sopraelencata comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

prima dell'inizio dei lavori ai beneficiari può essere erogata un'anticipazione nella misura massima del 80% del contributo pubblico concesso. La domanda di anticipazione potrà essere presentatasolo prima dell'inizio dei lavori. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente (polizza fideiussoria), pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto, accesa a favore del Comune da parte di Organismi autorizzati. La garanzia deve avere efficacia fino alla conclusione dell'operazione oggetto di finanziamento e fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte del Comune.

Alla domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria o garanzia bancaria;
- copia di un documento di identità del beneficiario, in corso di validità.

Nel caso sia stata richiesta l'anticipazione il pagamento della rata di saldo del contributo avverrà solo al termine dei lavori e ad avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

L'effettiva liquidazione della rata di saldo avverrà solo dopo presentazione, da parte dei richiedenti, della seguente documentazione:

- fatture quietanzate delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in questione;
- ricevuta del bonifico (bancario o postale anche "on line") dal quale risulti che sul solo ammontare del contributo richiesto non siano state richieste altre agevolazioni fiscali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia);
- esauriente documentazione fotografica dei lavori eseguiti.

La mancata produzione della documentazione sopraelencata comporterà la perdita del diritto al finanziamento e

l'incameramento della garanzia bancaria/polizza fideiussoria da parte del Comune.

Per le richieste di anticipazione aventi ad oggetto interventi misti acquisto/ristrutturazione il beneficiario potrà procedere a scelta con solo una delle modalità individuate nel presente articolo.

Art 9. Oneri e obblighi a carico del beneficiario

I beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo, a:

- Eseguire gli interventi solo previo rilascio di tutti gli atti autorizzativi necessari e previsti dallanormativa vigente in materia di edilizia e urbanistica;
- Mantenere la residenza nel Comune di Masullas per un periodo non inferiore a cinque anni. (Nel caso di cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato);
- Non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. (Nel caso di alienazione prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato);
- Favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili sede della residenza;
- Concludere i lavori entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Art 10. Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata, l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e l'effettiva esecuzione degli interventi.

Sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare ilpermanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art 11. Responsabili e informazioni

Eventuali chiarimenti, informazioni e delucidazioni in merito al presente bando potranno essere richiesti all'UfficioTecnico Comunale, ai seguenti recapiti:

Tel: 0783996017

E-mail: <u>ufficiotecnico@comune.masullas.or.it</u> PEC: <u>protocollo@pec.comune.masullas.or.it</u>

Responsabile del Servizio Tecnico-Vigilanza – Arch. Fernando Andrea Scanu

Art 12. Documentazione

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti Allegati:

Allegato A – Domanda di Finanziamento

Art 13. Trattamento dei dati personali

I dati personali di cui l'Ente verrà in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 -GDPR). Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Art 14. Disposizioni finali

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigenteal T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Masullas si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normativecomunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Masullas, 18 febbraio 2025